



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ulteriori decisioni in merito alle Unità di Ricerca presso Terzi (URT) del CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 maggio 2011, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n. 112/2011 – Verb. 179

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del CNR n. 18 del 10 marzo 2011 e pubblicato sul sito del MIUR a decorrere dal 19 aprile 2011, data di pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” di seguito decreto di riordino;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il vigente “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento” (ROF) del CNR emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005. prot n. 25033, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, e in particolare l’articolo 32 relativo alle Unità di Ricerca presso Terzi (URT);

CONSIDERATO che il suddetto articolo 32 del ROF stabilisce che i dipartimenti, anche su proposta di istituti afferenti e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire unità di ricerca presso strutture pubbliche o private sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l’oggetto, la durata, i diritti e gli obblighi delle diverse parti coinvolte;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, ha già disposto in merito ai criteri per la regolamentazione dei rapporti convenzionali con la delibera n. 147/2006 del 6 settembre 2006 che individua due schemi di Convenzione tipo, uno per la costituzione di unità di ricerca che riporta a un Istituto e uno per la costituzione di unità di ricerca che riporta a un Dipartimento;

VISTA la delibera n. 69 – Verb. 58 del 17 aprile 2007, che indica i criteri generali per la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle richieste di autorizzazione alla costituzione di Unità di Ricerca presso Terzi;

VISTA la delibera n. 178 – Verb. 69 del 17 ottobre 2007, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato integrazioni dei criteri per la valutazione da parte del Consiglio stesso delle richieste di autorizzazione alla costituzione di Unità di Ricerca presso Terzi;

CONSIDERATO che negli schemi di Convenzione tipo, all’articolo 15, comma 3, si stabilisce che “Un anno prima della scadenza i contraenti esamineranno la possibilità di rinnovare l’accordo. L’accordo espresso dalle parti comporta il rinnovo automatico per tre anni”;



CONSIDERATA l'opportunità di rivedere l'articolo 15, comma 3, nei seguenti termini: "Un anno prima della scadenza i contraenti, valutando positivamente i risultati finora ottenuti e ritenuto che persistano le esigenze operative che avevano determinato la stipula della Convenzione, qualora ritengano opportuno prorogarne la validità, dovranno predisporre una specifica richiesta di rinnovo della Convenzione. Al sopraggiungere della scadenza della Convenzione, le Parti contraenti possono procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi organi competenti, al rinnovo della Convenzione alle medesime o mutate condizioni";

CONSIDERATO che ad oggi sono attive n. 12 Unità di Ricerca presso Terzi (URT) così come è possibile evincere dalla tabella allegata che è parte integrante della relazione istruttoria;

CONSIDERATO che nelle more dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 15, comma 3, è opportuno provvedere ad assumere determinazioni in merito alle Convenzioni scadute e già rinnovate ovvero alle Convenzioni prossime alla scadenza;

RAVVISATA l'esigenza di provvedere;

DELIBERA

1. L'articolo 15, comma 3, dello schema di Convenzione in materia di Unità di ricerca presso terzi, approvato con deliberazione n. 147/2006 del 6 settembre 2006, è così modificato:

"Un anno prima della scadenza i contraenti, valutando positivamente i risultati finora ottenuti e ritenuto che persistano le esigenze operative che avevano determinato la stipula della Convenzione, qualora ritengano opportuno prorogarne la validità, dovranno predisporre una specifica richiesta di rinnovo della Convenzione. Al sopraggiungere della scadenza della Convenzione, le Parti contraenti possono procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi organi competenti, al rinnovo della Convenzione alle medesime o mutate condizioni".

2. Le Convenzioni in materia di Unità di ricerca presso terzi scadute e già rinnovate, dovranno essere portate all'esame del Consiglio di Amministrazione, entro la data del 30 giugno 2012, previa predisposizione di una specifica relazione da parte dei Direttori di Dipartimento interessati sull'attività svolta, perché adottati una deliberazione in merito al rinnovo.

3. Le Convenzioni in materia di Unità di ricerca presso terzi in scadenza, per quanto concerne il CNR, dovranno essere portate all'esame del Consiglio di Amministrazione, previa predisposizione da parte del Direttore di Dipartimento della richiesta di rinnovo concordata con la controparte.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO